



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia di Carbonia-Iglesias)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 24 del 07-04-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PROVVISORI E DURATA DELLE CONCESSIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COPERTE E SCOPERTE

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sette** del mese di **Aprile** alle ore **18:15**, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria, di prima convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto dai Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	CASTI GIUSEPPE	X		21	SPANU GIOVANNI	X	
2	MORITTU PIETRO	X		22	VARGIU ANTONIO UMBERTO	X	
3	POGGI MARIA LUISA	X		23	MURRU MARCO	X	
4	FANTINEL FEDERICO	X		24	SESTU MATTEO	X	
5	CABIDDU FULVIO	X		25	CONCAS ROBERTO		X
6	GRUSSU CINZIA	X		26	ZONCHELLO ALBERTO	X	
7	USAI MASSIMO	X		27	ARRU GIANLUCA	X	
8	CAGGIARI ANTONIO	X		28	LOI MARCO	X	
9	FRATERNALE IVONNE	X		29	MACRI' VITTORIO	X	
10	CICILLONI FRANCESCO	X		30	USAI FABIO	X	
11	CUCCU IGNAZIO	X		31	PORCU MARIO		X
12	ARU EFISIO	X		32	MASCIA SALVATORE	X	
13	MELONI ORLANDO	X		33	USALA ANNALISA	X	
14	MATTEU AMEDEO	X		34	TROILO ARTURO	X	
15	FENU MATTEO	X		35	MEREU ANTONIO	X	
16	PODDA GIANCARLO	X		36	FELE FRANCESCO		X
17	ANGIONI ROBERTA	X		37	STIVALETTA MICHELE	X	
18	COTZA ROBERTO	X		38	CARTA ANTONIO SALVATORE		X
19	TRESALLI ALESSANDRA	X		39	PANIO VINCENZO ANTONIO	X	
20	PORCU PIERANGELO	X		40	GIBILLINI ROBERTO	X	
				41	MELETTI GIUSEPPE	X	

Num. Presenti: 37 - Num. Assenti: 4

Assessore non Consigliere Comunale, convocato a partecipare senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della riunione

MARONGIU MARIA	Presente	GALIZIA MARCO	Assente
AMORINO LUCIA	Presente	MANCA FRANCESCO	Presente
DESOGUS FABIO	Assente	PITZALIS LORIANA	Assente
ESU MAURO	Presente	PUDDU GIAMPAOLO	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale : SAU GIANTONIO

Il Presidente : CUCCU IGNAZIO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 10 del 04.04.2014, redatta dall'Ufficio Attività Produttive, avente per oggetto "Approvazione criteri provvisori e durata delle concessioni per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche coperte e scoperte".

Espone l'Assessore Puddu.

Il consigliere Porcu P. ringrazia l'Assessore per l'impegno profuso, dichiara di apprezzare il lavoro svolto con onestà e serietà. Ritiene che venga data l'opportunità a tutti coloro che si trovano in una fase di stallo di aprire e poter vendere i propri prodotti e avviare la propria attività. Dichiara il proprio voto favorevole e auspica che anche tutto il Consiglio approvi la proposta.

Il consigliere Mascia afferma che l'argomento è stato discusso ampiamente anche perché si sta cercando di realizzare un qualcosa ai limiti di una legge che deve ancora essere emanata dalla RAS. Afferma che in attesa di una legge l'Amministrazione comunale dovrà sollecitare la RAS, l'Assessore e la Giunta hanno emanato un regolamento che, comunque, è nei limiti di legge e con criteri meno restrittivi.

Il consigliere Panio ritiene necessario che il Consiglio venga informato sulla ratio che ha ispirato i criteri adottati per l'assegnazione dei punteggi perché ci sono discriminazioni che sono incomprensibili, tra aree coperte e scoperte

Il consigliere Macrì chiede se il regolamento è stato redatto sulla base di un'intesa a largo raggio, in attesa della legge. Dichiara di essere preoccupato in merito a quanto previsto dal regolamento sulla durata dei posteggi, e chiede cosa succederà allo scadere dell'assegnazione, che dura 9 anni. Chiede dei chiarimenti in merito perché in base alle risposte che darà l'assessore si riserverà di esprimere il voto favorevole

L'Assessore Puddu chiarisce sui criteri provvisori da applicare nel caso di aree coperte e scoperte. Nel caso delle aree coperte l'attività è sempre svolta all'interno dei box, mentre nelle aree scoperte l'attività, pur essendoci un'area scoperta, può essere esercitata dai cosiddetti spuntisti che possono insediarsi laddove, nell'ambito di quell'area, lo spazio sia libero.

Il consigliere Fenu condivide le preoccupazioni esternate dal consigliere Macrì. Evidenzia che il dirigente del servizio ha ritenuto legittimo l'atto. Chiede alla Giunta la messa in campo di una politica forte volta alla rivalutazione dei criteri. Dichiara di apprezzare la comunicazione dell'assessore, relativa ai nuovi 41 parcheggi.

Il consigliere Meletti non concorda con quanto sostenuto dal consigliere Macrì. Dichiara che certi esercenti sono ostaggio di AREA che limita le attività. Chiede quali provvedimenti assume l'Amministrazione qualora un assegnatario sospenda la propria attività prima dello scadere dei nove anni previsti.

Il consigliere Panio dà lettura di un documento **(ALL. 1)**

La consigliera Poggi afferma che ci si trova di fronte ad una scelta politica. Comunica che ci sono circa 20 richieste da parte di nuove attività commerciali che da tempo aspettano il nulla osta. Ritiene che nei limiti delle leggi che si hanno a disposizione non c'erano alternative se non lasciare le cose come stavano e pregiudicare le 20 attività dall'iniziare la loro attività. Ricorda che c'è un vuoto legislativo Regionale, e ciò nonostante esistano le direttive Nazionali. Afferma che il motivo che ha spinto la Commissione e la Giunta a portare in discussione la proposta di Deliberazione è stato quello di muoversi all'interno dei parametri dettati dalla legge Nazionale per adeguarli successivamente, qualora dovesse essere emanata, alla legge Regionale. Dichiara di aver sottoscritto il verbale della Commissione con il voto favorevole perché è stata confortata dalle dichiarazioni del Dirigente del Servizio Finanziario la quale ha garantito che l'atto è regolare sia sotto il punto di vista della regolarità tecnica che finanziaria.

Ringrazia la Giunta che nonostante le difficoltà legislative ha dimostrato di essere sensibile ai problemi della Città.

Il consigliere Mascia afferma che c'è stata una direttiva Europea che è stata recepita attraverso un decreto legislativo il 26 marzo 2010. Afferma che il Decreto legislativo che è stato adottato dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni nel luglio 2012 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Afferma che tale Decreto Legislativo stabilisce che non ci può essere il rinnovo automatico delle concessioni e che non si possono più adottare i criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti esistenti sino a quel momento e tanto meno non dovevano essere applicati i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale n. 15 del 2007. Afferma che in assenza di una Legge Regionale la nostra Amministrazione si è trovata nella situazione di non poter più rinnovare le concessioni e non poter nemmeno indire i bandi per le assegnazioni dei lotti o a prorogare le stesse concessioni. Afferma che in questa situazione sia la Giunta che la Commissione hanno ritenuto opportuno, anziché aspettare un'ottima legge, adottare un'ottima politica, che si prende la responsabilità, prendendo spunto dalle indicazioni dalle direttive dettate dalla Conferenza Unificata Stato - Regione, di adottare dei criteri meno restrittivi. Ritiene che la non approvazione di questa delibera avrebbe il significato dell'immobilismo totale. Afferma che non può essere né il comune né la Regione a stabilire per quanto tempo si deve dare una concessione. Afferma che i limiti erano fissati dai 9 ai 12 anni. Afferma che con questo atto si stabilisce di fissare il periodo di concessione a 9 anni. Ricorda inoltre che i criteri di concessione tra le aree scoperte e quelle coperte non sono i funzionari del Comune né l'Amministrazione a deciderli in quanto doveva essere la Regione a stabilirli. Ribadisce l'importanza di approvare l'atto per non incorrere in un immobilismo totale.

Il consigliere Mereu afferma che non esiste da nessuna parte che, solo perché i cittadini fanno determinate richieste, ci si sostituisce alla legge. Ricorda che anche in passato questo Consiglio e quelli precedenti, si è trovato di fronte al fatto che bisognava fare qualsiasi cosa per risolvere problemi più grandi di quelli propri di competenza del Consiglio stesso. Riconosce che tutto sia stato fatto in buona fede. Afferma di non capire perché un Regolamento sia provvisorio. Ritiene che con un Regolamento provvisorio ci si mette nelle condizioni di dire che si era a conoscenza di cose diverse. Afferma di essere uno che rispetta le leggi. Ritiene che alcuni potranno non essere d'accordo ma i criteri di assegnazione e di concessione sono previsti nella legge Regionale. Afferma che qualora la regione sia inadempiente bisogna sollecitare perché provveda a fare ciò che è di sua competenza. Afferma di avere molte perplessità. Invita ad agire con attenzione in quanto, anche se in buona fede, agendo in modo sbagliato, si arriva ad ottenere dei risultati negativi. Afferma che la legge la dobbiamo rispettare e dobbiamo anche farla rispettare agli altri. Ritiene che se il problema esiste bisogna studiarlo con attenzione, tutti insieme e valutare le diverse soluzioni. Afferma che i problemi non debbano essere risolti a qualunque costo.

Il consigliere Zonchello afferma di ritenere valida la proposta di Delibera portata alla discussione del Consiglio. Afferma che il proprio Gruppo voterà favorevolmente. Ringrazia l'assessore per il lavoro svolto nonostante l'immobilismo da parte di un vuoto Amministrativo che lo ha portato ad avere coraggio e ad agire per trovare una soluzione. Ritiene di dover ringraziare anche da parte degli operatori che lavorano in quell'area. Ribadisce il voto favorevole del proprio Gruppo.

L'Assessore Puddu afferma che i criteri sono dettati da un Regolamento Regionale e che a determinare tali criteri sono l'iscrizione al Registro delle Imprese, l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'iscrizione di anzianità dell'area e l'iscrizione alla professionalità che si svolge. Afferma che a parità di criteri ciò che contano sono l'età anagrafica e l'anzianità di partecipazione all'area che occupa o del box. Afferma inoltre che il Regolamento stabilisce i 9 anni di concessione i quali non dovrebbero più garantire l'automatica concessione dei box o dell'area esterna, pertanto, in quei casi, faranno testo i criteri di anzianità. Afferma che il Regolamento che fa riferimento alla Legge

Regionale è antecedente all'intesa che è stata discussa in Commissione, pertanto fa testo quanto detto fino a questo momento. Ringrazia coloro che vorranno votare favorevolmente la proposta di Deliberazione perché vi sono tanti operatori in attesa di aprire le proprie attività.

Il consigliere Panio, per dichiarazione di voto afferma che è stato frainteso per quanto detto precedentemente e che non era sua intenzione dichiarare che non bisognava fare le norme provvisorie per procedere all'assegnazione delle aree. Precisa che ciò che non gli stanno bene sono i criteri stabiliti in entrambi i casi, soprattutto dopo le dichiarazioni fatte dall'assessore. Afferma che le direttive stabilite non hanno la potestà di superare una legge che è tuttora in vigore la quale stabilisce che l'assegnazione dei posteggi disponibili seguono i criteri di priorità indistintamente senza differenziazione. Afferma pertanto che i criteri devono essere univoci perché se non si percepisce ciò si compie una grave disparità.

Il consigliere Meletti, per dichiarazione di voto. Afferma che probabilmente non è stato compreso lo spirito dell'intervento e la richiesta di chiarimenti fatta in precedenza. Afferma che gli spazi e le aree che mette a disposizione l'Amministrazione non devono essere al pari di quelli che sta mettendo a disposizione AREA. Ritiene che le aree date in concessione non devono essere ostaggio di tali aree non le utilizza per lo svolgimento dell'attività. Dichiaro che il suo voto sarà favorevole nell'interesse di coloro che aspettano uno spazio per poter esercitare la propria attività. Afferma che il suo voto ha maggiore valenza rispetto alla mancata risposta, pertanto non ringrazia.

Esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione la proposta in oggetto. **(escono i consiglieri Loi – Vargiu – Stivaletta – Gibillini: presenti 33)**

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI 33

CONSIGLIERI ASSENTI 8 (Loi – Vargiu – Concas – Porcu M. – Fele – Stivaletta – Carta – Gibillini)

CONSIGLIERI VOTANTI 31

CONSIGLIERI ASTENUTI 2 (Macrì – Panio)

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 30

CONSIGLIERI CONTRARI 1 (Mereu)

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sulla regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti lo Statuto e il Regolamento Comunale;

Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'esito delle votazioni;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 10 del 04.04.2014, sotto riportata, redatta

dall'Ufficio Attività Produttive, avente per oggetto "Approvazione criteri provvisori e durata delle concessioni per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche coperte e scoperte".

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Considerato che si sono resi disponibili alcuni spazi di vendita su area pubblica e che, al fine di dare seguito ad alcune manifestazioni di interesse pervenute da parte di operatori commerciali su area pubblica, si ravvisa opportuno procedere ad assegnare i posteggi disponibili attraverso una procedura ad evidenza pubblica;

Richiamata la

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 05.06.2002, con la quale è stato approvato il Regolamento del Civico Mercato e successive modificazioni;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.02.2006, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche scoperte e successive modificazioni;

Evidenziato che i Bandi di assegnazione dei posteggi su area pubblica per il commercio pubblicati dall'ufficio Attività Produttive dall'anno 2006 a tutt'oggi, hanno recepito le disposizioni di assegnazione previste nella legge regionale n.5/2006 e relative direttive applicative di cui alla deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007;

Vista la Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, la quale, pur ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche, consente comunque di porre dei limiti all'esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale (come quelli derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione fra i diversi candidati);

Dato atto che ciò ha trovato recepimento anche, in termini generali, dagli articoli 14,15 e 16 del DLgs. 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della Direttiva di cui al punto precedente, consentendo, a loro volta, espressamente di derogare alle regole dettate per tale regime autorizzatorio, proprio nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedendo che, «con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie»;

Visto l'atto di Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per il commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.lgs 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della direttiva 2006/123tCE relativa ai servizi nel mercato interno, adottato dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e autonomie locali in data 05 luglio 2012 (Rep. Atti n.83/cu del 05 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013);

Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 siglato in data 24 gennaio 2013 (Rep. Atti 13/009/CR11/C11);

Rilevato che i predetti atti hanno introdotto significative novità in materia, prevedendo il divieto del rinnovo automatico delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, alcune fasi graduali di applicazione relative ai termini di rinnovo in seguito alla scadenza e ulteriori novità in merito ai criteri di priorità da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per la concessione dei posteggi nell'ambito delle aree mercatali, criteri differenti da quelli finora applicati, previsti dalla legge regionale n.5/2006 e relative direttive applicative di cui alla deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007;

Dato atto che gli atti sopra richiamati, pur non costituendo di per sé fonti del diritto, rappresentano comunque strumenti previsti direttamente dalla normativa per favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni e necessitano di appositi atti di recepimento da parte delle singole legislazioni regionali, atti che a tutt'oggi non sono stati emanati;

Considerato che l'Intesa citata, in quanto richiamata da un decreto legislativo di attuazione di una direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno, nonostante necessiti di un atto di recepimento da parte della legislazione regionale ha forza innovativa rispetto a normative statali e regionali incompatibili non abrogate e al vigente regolamento comunale, mentre la stessa efficacia non può riconoscersi all'Accordo, in quanto le proposte in esso contenute dovranno essere ratificate dalle singole regioni attraverso appositi atti normativi;

Vista in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 21/10/2013 la quale, in riferimento alla materia di cui trattasi ha così precisato: Trattandosi di normativa «indiscutibilmente riconducibile alla materia “tutela della concorrenza”, che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche», va dunque ribadito che «è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.», essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006).

Sempre la Corte prosegue affermando che nella specie, è dunque lo stesso art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 a stabilire che, attraverso lo strumento dell’Intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime (con ciò individuando espressamente, nella medesima sede partecipata, il luogo ove adottare la normativa transitoria, da intendersi quale ordinario strumento teleologicamente diretto a regolamentare i rapporti pendenti in caso di successione delle leggi nel tempo).

Rilevata pertanto, la necessità di procedere comunque, nelle more del recepimento dei suddetti principi da parte della Regione Sardegna, che comunque per le ragioni dette non potrebbe discostarsi, all’indizione di bandi pubblici di assegnazione di aree pubbliche per il commercio nel rispetto dei criteri di massima stabiliti dal contenuto dell’Intesa del 05.07.2013;

Considerato che, all’art.1 della citata intesa stipulata in sede di Conferenza Unificata si stabilisce che “*la durata della concessione è fissata dal Comune in fase di avvio della selezione*” e che la stessa non può essere inferiore a 9 anni né superiore a 12 anni e che appare ragionevole ed appropriato stabilire, in attesa del recepimento dei criteri in atti formali nell’ordinamento regionale, in **anni 9** la durata delle concessioni dei posteggi resisi disponibili, al fine di rispettare le motivazioni richiamate anche nell’Accordo per l’Attuazione dell’Intesa in merito ad adeguate garanzie di remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali per gli operatori commerciali;

Considerato che nel caso del mercato civico gli spazi insistono su area coperta e, a differenza di quanto si verifica per il commercio svolto nei mercati rionali, non è ammessa, all’interno di tale mercato, la presenza di operatori cosiddetti spuntisti (intendendosi con tale termine l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, intende occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato);

Dato atto che la circostanza sopra segnalata fa emergere la considerazione che, nel caso dell’assegnazione dei posteggi resisi liberi presso il mercato civico, non può farsi riferimento ai criteri di cui al punto 2, lettera a) dell’Intesa e ripresi anche al punto 2 del Documento unitario, relativi al maggior numero di presenze acquisite nel posteggio al quale si riferisce la selezione in quanto, come chiarito in precedenza, tali requisiti sono riferiti agli operatori spuntisti che nel mercato civico mancano, con la conseguenza che appare opportuno e congruo fare riferimento, in fase provvisoria e di primissima attuazione dei principi stabiliti dall’Intesa, ad un **unico criterio generale dell’anzianità di esercizio dell’impresa**, comprovata dalla **durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese**, e di fare altresì ricorso al residuale criterio del **sorteggio** da tenersi in forma pubblica;

Di dare atto che, nel caso dell’assegnazione dei posteggi resisi liberi in area pubblica scoperta, in una fase provvisoria e di primissima attuazione dei principi stabiliti dall’Intesa, può farsi riferimento ai criteri di cui al punto 2, lettera a) dell’Intesa e ripresi anche al punto 2 del Documento unitario, relativi al maggior numero di presenze acquisite nel posteggio al quale si riferisce la selezione, ed in seconda battuta a parità di punteggio, all’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, e di fare altresì ricorso al residuale criterio del sorteggio da tenersi in forma pubblica;

Dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti criteri provvisori da applicare nel caso di domande concorrenti per la procedura di selezione per la concessione dei posteggi resisi disponibili presso il mercato civico, in attesa del recepimento dell’Intesa da parte della regione e di aggiornamento del Regolamento del Mercato Civico da parte del Consiglio Comunale:

a) criterio generale della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, come risultante dagli archivi ufficiali delle CCIAA.

b) a parità di requisiti posseduti dai partecipanti di cui al punto precedente, si procederà a sorteggio da tenersi in

forma pubblica.

2. di approvare i seguenti criteri provvisori da applicare nel caso di domande concorrenti per la procedura di selezione per la concessione dei posteggi resisi disponibili in area pubblica scoperta, in attesa del recepimento dell'Intesa da parte della regione e di aggiornamento del Regolamento per il commercio su aree pubbliche scoperte da parte del Consiglio Comunale:

a) Criterio del maggior numero di presenze acquisite nel posteggio al quale si riferisce la selezione;

b) In subordine a parità del punteggio di cui sopra, criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, come risultante dagli archivi ufficiali delle CCIAA.

c) a parità di requisiti posseduti dai partecipanti di cui al punto precedente, si procederà a sorteggio da tenersi in forma pubblica.

3. di stabilire che la durata delle concessioni dei posteggio resesi disponibili in area pubblica coperta e scoperta avranno **durata pari a 9 anni** a partire dalla data del rilascio e che alla scadenza delle medesime non potrà procedersi a rinnovo automatico.

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Giampaolo Puddu)

PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE N. 10:

APPROVAZIONE CRITERI PROVVISORI E DURATA DELLE CONCESSIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COPERTE E SCOPERTE

Ufficio richiedente **AA.PP.**

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA' TECNICA

Carbonia, li _____

Il Responsabile del Servizio

PILLOLA MARIA CRISTINA

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Carbonia, li _____

Il Responsabile della Ragioneria

PILLOLA MARIA CRISTINA

ATTESTAZIONE SUGLI IMPEGNI DI SPESA

Si attesta che l'impegno di spesa di €. _____, trova regolare copertura finanziaria nel cap. _____ – art. _____ Bilancio Anno _____ -

PARTE COMPETENZA

Parte Residui Anno _____

ove sono stanziati / conservati € _____ e risultano disponibili € _____

Carbonia, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PILLOLA MARIA CRISTINA

Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
IGNAZIO CUCCU

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANTONIO SAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124, c.1, del T.U. EE. LL. e art. 32 della L.18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO